



# CITTA' DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

**Area II – Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP**

Settore Ambiente ed Igiene Urbana

## **CAPITOLATO D'ONERI**

### **PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CON CODICE CER 200 108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA - PERIODO 24 MESI - CIG:6893914DCA**

#### **Art. 1**

##### **OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento dei rifiuti organici (C.E.R. 20 01 08) – periodo 24 MESI).
2. Il quantitativo presunto dei rifiuti organici (C.E.R. 20 01 08) da smaltire nel corso del periodo interessato è stimato in circa 400.000 ton/anno, con possibilità di incremento o decremento del 20%.
3. Il servizio oggetto dell'appalto è relativo al recupero delle frazioni di rifiuti di cui al p.to 1, mediante l'utilizzo di metodi, tecnologie e misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.
4. Sono ammesse tutte le forme di recupero di tale tipologia di rifiuto, purché vi sia certezza del ri-utilizzo e dell'utilità del prodotto finale. Pertanto si considerano ammissibili i trattamenti di: compostaggio (aerobico o anaerobico), di gestione anaerobica, bioconversione o altre forme consentite dalla legge, che tendano o siano in linea alle migliori tecniche disponibili (BAT) ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-ter) del T.U.A..

#### **Art. 2**

##### **AGGIUDICAZIONE E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1. L'appalto è aggiudicato alla Ditta che, in sede di gara, ha offerto, per l'espletamento del servizio, alle condizioni prescritte nel presente documento, il massimo ribasso sul prezzo unitario di conferimento posto a base di gara.
2. Il prezzo unitario di conferimento posto a base di gara si intende escluso I.V.A..
3. Il ribasso offerto, espresso in unica percentuale, è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, e si applica al prezzo unitario di conferimento posto a base di gara.
4. Il corrispettivo, IVA di legge esclusa, si intende remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente documento, per esplicita ammissione dell'appaltatore fatta sulla base dei propri calcoli estimativi.

#### **Art. 3**

##### **DURATA DELL'APPALTO**

1. L'appalto ha la durata di VENTIQUEATTRO mesi con previsione di rescissione automatica del contratto, all'atto della piena operatività delle autorità di ambito AGIR (*Legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36. "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" - BUR n. 40 Ordinario del 06.11.2013*).

La stazione appaltante si riserva l'opzione di rinnovo del contratto sino ad ulteriori 12 mesi, se questa necessità fosse ancora presente alla fine del primo periodo contrattuale.

2. Il servizio avrà inizio anche in pendenza di stipula di contratto. Qualora l'effettivo inizio del servizio fosse successivo alla data del 01.01.2017, la durata dell'appalto è comunque stabilita in 24 mesi.

#### **Art. 4**

#### **MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO APPALTATO**

1. L'impianto di smaltimento deve essere autorizzato ai sensi delle normative vigenti in materia (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) per il conferimento finale della tipologia di rifiuti identificata dal C.E.R. 20 01 08.

2. L'impianto di recupero e/o il punto di trasferimento devono essere ubicati nel raggio di 50 km dal confine comunale di Giulianova e deve garantire con continuità il conferimento di un quantitativo annuo minimo di rifiuto organico pari a 400.000 ton., con possibilità di incremento o decremento del 20%.

3. L'impianto di smaltimento deve assicurare il seguente orario minimo di apertura per il conferimento dei rifiuti:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

4. Qualora per causa di forza maggiore o impedimenti di altra natura, imprevisi od imprevedibili, l'impianto di smaltimento non possa ricevere i rifiuti, l'appaltatore deve assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato, senza nulla pretendere dal Comune. In tal caso gli eventuali costi di trasporto aggiuntivi sino alla destinazione finale sono a totale carico dell'appaltatore.

5. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti all'impianto oggetto del servizio viene effettuato da altra ditta appositamente indicata dall'Ente, che provvederà a comunicarne il nominativo.

6. L'appaltatore dovrà fornire mensilmente al competente ufficio comunale tutti i dati relativi ai rifiuti conferiti ed accettati presso l'impianto finale di destinazione e smaltimento, necessari alla predisposizione del MUD e della dichiarazione annuale da inoltrare all'Amministrazione Provinciale.

#### **Art. 5**

#### **AVVERTENZE LEGALI E NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO**

1. È onere esclusivo dell'appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità verso cose, persone, animali od altro, derivante e conseguente allo smaltimento dei rifiuti accettati dall'impianto finale di destinazione.

2. È esclusivamente a carico dell'appaltatore la responsabilità civile e penale conseguente all'inosservanza di leggi, decreti e regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali in vigore, ed in tali casi la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi contestazione ed addebito.

3. Il servizio richiesto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente Capitolato;
- b) dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle altre normative vigenti in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;
- c) dal D.Lgs. n. 50/2016, dal codice civile e dalle altre disposizione normative di diritto privato, per quanto non espressamente previsto dagli atti sopraindicati;
- d) dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, sanità ed ambiente, stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

## **Art. 6**

### **CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO DELL'APPALTO E OBBLIGO DI CONTINUITÀ DI SERVIZIO**

1. Il servizio del presente appalto è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico, costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di cui all'art. 198, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, pertanto, per nessuna ragione può essere sospeso od abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

## **Art. 7**

### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore deve assicurare la regolare e perfetta esecuzione del servizio in appalto.
2. È fatto obbligo all'appaltatore di segnalare al competente ufficio comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio appaltato, ne impediscono il regolare adempimento.
3. Altresì, è fatto obbligo all'appaltatore di denunciare immediatamente all'ufficio comunale competente qualsiasi eventuale irregolarità rilevata all'atto dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto finale di destinazione e smaltimento.
4. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato d'onori, l'appaltatore ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o che vengano emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali ed in particolare il rispetto degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova.
5. L'appaltatore deve comunicare tempestivamente al Comune i nominativi del rappresentante legale e del responsabile tecnico ed ogni eventuale successiva variazione di tali soggetti.
6. In caso di gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della ditta appaltatrice, tutte le operazioni necessarie per la regolare esecuzione del servizio, oltre a quanto specificato nel successivo art. 14 del presente foglio patto e condizioni.
7. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'appaltatore.

## **Art. 8**

### **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1. È fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione appaltante, sotto pena di risoluzione del contratto e rifusione dei danni, fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia.

## **Art. 9**

### **PERSONALE IN SERVIZIO**

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dell'appalto assunto.
2. L'appaltatore è tenuto a:
  - osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
  - osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

3. L'appaltatore deve adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul lavoro del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con esso.
4. Inoltre, l'appaltatore deve garantire l'osservanza delle norme previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
5. L'appaltatore è tenuto ad individuare un responsabile del servizio quale diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dell'appalto assunto.
6. Il Comune esercita il controllo sull'osservanza delle prestazioni e sul regolare espletamento del servizio appaltato tramite l'ufficio comunale competente.

#### **Art. 10 SICUREZZA SUL LAVORO**

1. L'appaltatore è tenuto ad adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
2. L'appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 in attuazione della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 11 ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI – RESPONSABILITÀ**

1. L'appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone e/o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio appaltato. Altresì, risponde del risarcimento dei danni prodotti a terzi.
2. È fatto obbligo all'appaltatore di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento del servizio appaltato.
3. L'Amministrazione Comunale è soggetto terzo ed estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore ed il proprio personale o i propri fornitori. All'Amministrazione Comunale non sono imputabili alcun onere né responsabilità derivanti dal rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il proprio personale o i propri fornitori, ivi compresi gli eventuali danni conseguenti all'inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente all'appaltatore stesso.

#### **Art. 12 PROPRIETA' DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti conferiti presso l'impianto finale di destinazione e smaltimento sono di proprietà del Comune; all'atto dell'accettazione presso l'impianto finale di destinazione sono affidati all'appaltatore per il recupero.

#### **Art. 13 CORRISPETTIVI - ADEGUAMENTI – PAGAMENTI**

1. Il corrispettivo pattuito, calcolato sulla base dell'offerta dell'appaltatore, si intende remunerativo per tutte le prestazioni richieste e da eseguire secondo le modalità precisate nel presente capitolato d'onori, per esplicita ammissione dell'appaltatore stesso, il quale dichiara di aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi.
2. Il corrispettivo pattuito è fisso per tutta la durata dell'appalto e non è suscettibile di adeguamento di prezzo.

3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato entro 60 giorni fine mese decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura mensile al protocollo del Comune.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 135 del 07.08.2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni, pagando un importo pari ad 1/10 delle prestazioni non ancora eseguite, a meno che ciò non sia più oneroso della convenzione CONSIP o l'appaltatore si renda disponibile ad applicare le condizioni CONSIP più favorevoli.

#### **Art. 14 PENALITÀ**

1. L'appaltatore è sottoposto ad una penale nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio e/o inadempienza alle prescrizioni contrattuali. La misura della penale è stabilita in €. 500,00 per ogni giorno di interruzione e/o inadempienza.

2. L'applicazione della penale è preceduta da specifica contestazione scritta, da far pervenire all'appaltatore a mezzo raccomandata A.R., oppure mediante telefax oppure mediante PEC. L'appaltatore ha 10 giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine suddetto, o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute congrue, il funzionario comunale Responsabile del Servizio, o suo delegato, irroga la penale, il cui importo viene dedotto dalla fattura relativa al mese successivo o incamerato direttamente dalla cauzione definitiva, che dovrà essere ripristinata entro 15 giorni dall'incameramento.

#### **Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Amministrazione appaltante, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale dell'appaltatore;
- b) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio da parte dell'appaltatore;
- c) subappalto del servizio, senza il preventivo consenso della stazione appaltante;
- d) cessazione, cessione o fallimento dell'appaltatore;
- e) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico della ditta appaltatrice per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- f) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
- g) successivi provvedimenti legislativi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- h) motivi di interesse pubblico legati a diverse scelte gestionali dell'Amministrazione, imposte da norme legislative e regolamentari, anche se successive alla stipulazione del contratto d'appalto.
- i) inosservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova;
- l) piena operatività dell'Autorità d'Ambito A.G.I.R.;

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il compenso da corrispondere all'appaltatore è proporzionato al periodo di svolgimento effettivo del servizio.

3. In tutti i casi di cui sopra, l'appaltatore non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

4. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare la gestione del servizio al soggetto che segue immediatamente in graduatoria o ad altro soggetto.

5. Nei casi di cui alle lettere a)-b)-c)-d)-e)-f) del comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione comunale riscuote la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno ed addebita alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

6. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e/o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.

#### **Art. 16**

#### **CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'appaltatore deve stipulare una fideiussione definitiva, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali. Nel documento deve essere espressamente indicato:

- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore ad effettuare, su semplice richiesta del Comune, il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione dell'appaltatore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- che lo svincolo è disposto solamente dal Comune con apposita dichiarazione.

2. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso; viene restituita su richiesta scritta previo accertamento dell'adempimento a tutti gli obblighi contrattuali e salvo che sia stata promossa contestazione giudiziale.

3. L'importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dal comma 7, art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 17**

#### **SPESE E CONTRATTO**

1. Tutte le spese per l'organizzazione del servizio assunto, nessuna eccettuata, sono a carico dell'appaltatore. In particolare sono a carico dell'aggiudicatario le spese di registrazione, bolli etc.

2. L'IVA, in quanto dovuta è a carico dell'Amministrazione appaltante.

3. In caso di emanazione, successiva alla stipulazione del contratto d'appalto, di leggi, regolamenti o altre disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliscono di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche.

4. Il contratto è stipulato in forma pubblica.

5. Qualora l'appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nella data e nell'ora fissate dall'Amministrazione Comunale, l'aggiudicazione viene considerata decaduta ed il servizio può essere affidato al secondo concorrente in graduatoria.

#### **Art. 18**

#### **CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia sollevata in merito all'interpretazione ed all'esecuzione di ogni parte del contratto, qualora non risolvibile bonariamente ed in via amministrativa, è devoluta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

2. Il foro competente in caso di controversie è quello del Tribunale di Teramo.

#### **Art. 19**

#### **ALTRE NORME**

1. La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le

clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato e relativo Disciplinare e nel bando.

**Art.20**  
**RIFERIMENTI DI LEGGE**

1. Per quanto non previsto dal presente foglio patti e condizioni si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.